

Latte nelle scuole A.S. 2017-2018

Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto della fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, realizzazione di alcune misure educative di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane in esecuzione del Programma destinato alle scuole - "Latte nelle scuole" – CUP J59117000270006. .

Il suddetto appalto è suddiviso in 10 Lotti funzionali. Periodo 1 febbraio 2018 – 31 luglio 2018, per un importo totale a base di gara di €7.002.537,00 Iva esclusa, articolata in dieci lotti.

Durata dell'appalto: 6 mesi

CUP assegnato al progetto: J59117000270006

RISPOSTE AI QUESITI FAQ

FAQ n.ro 1

Per esigenze di carattere amministrativo, si chiede l'invio dei file word del bando di gara.

Risposta

I file in editor non possono essere inviati singolarmente ai richiedenti. Si rendono pubblici i seguenti file ritenuti di particolare utilità per i concorrenti:

- a) allegato 2
- b) allegato 3
- c) allegato 4
- d) allegato 7

FAQ n.ro 2

Nel disciplinare, Cap. 6 pag. 26 , **Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi** - prevede una dichiarazione contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva allegato 1/A del disciplinare. Fra gli allegati al disciplinare pubblicati non si rinviene l'allegato richiamato.

Risposta

La frase "*Tale dichiarazione è contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva allegato 1/A al presente Disciplinare.*" Riportata nel paragrafo 6 del Disciplinare è da considerare un refuso di natura tecnica. La richiamata dichiarazione è contenuta nel DGUE.

FAQ n.ro 3 - Relazioni tra imprese partecipanti alla gara

Ambito di riferimento- Sono pervenute diverse richieste – via mail generiche e via telefono - di chiarimenti sulla possibilità e modalità di partecipare al bando di gara in argomento da parte di imprese appartenenti, a diverso titolo, a medesimi gruppi societari. Stante il prevalente carattere generico delle domande, si fornisce un quadro riassuntivo delle condizioni di partecipazione da parte delle imprese collegate o controllate o, comunque, tra esse **in relazione di fatto**, dettate dalla normativa vigente.

La norma cardine in materia è l'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, rubricato "*Motivi di esclusione*", il quale, al comma 5, lett. m), stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla

procedura di gara l'operatore economico che *"...si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale."*

La stazione appaltante ha quindi l'obbligo di escludere il partecipante dalla gara qualora nell'analisi della situazione di controllo o della relazione di fatto tra le imprese partecipanti alla medesima procedura emerga che le offerte sono imputabili **ad un unico centro decisionale**. L'imputabilità ad un unico centro decisionale implica, per il decisore pubblico, la verifica dell'esistenza di un condizionamento sostanziale di un'impresa sull'altra nella formulazione dell'offerta, tale da far venir meno l'autonomia dell'impresa concorrente, in aperto contrasto con l'interesse pubblico che la stazione appaltante deve tutelare e con i principi presidiati dalla norma di effettiva e leale concorrenza nelle procedure di scelta dell'aggiudicatario.

Come emerge dalla lettura dell'articolo 80, comma 5, lett. m), il Codice degli appalti non pone un divieto assoluto alle imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni indicate nell'art. 2359 cc di partecipare alla **medesima procedura di gara**, in quanto il semplice collegamento economico-funzionale tra imprese dotate di personalità giuridica distinte non è di per sé indice di mancanza di autonomia delle singole società.

Al riguardo si evidenzia come la gara in oggetto è suddivisa in 10 Lotti funzionali e autonomi: tale suddivisione in Lotti rende la gara articolata in tante procedure concorrenziali indipendenti, ognuna delle quali si concluderà con un'autonoma aggiudicazione.

L'imputabilità ad un unico centro decisionale da parte di imprese tra di esse collegate da un rapporto di controllo o comunque di relazione sostanziale deve risultare in concreto, da indici rivelatori plurimi, precisi e concordanti, oltre che essere verificata attraverso un apposito subprocedimento, in contraddittorio con le imprese concorrenti interessate.

Pertanto, sotto un profilo strettamente giuridico, l'ambito applicativo dell'art. 80, comma 5, lett. m) dovrà tener conto della particolare articolazione della gara e, dunque, il riferimento alla *"medesima procedura di gara"* non può che corrispondere alla procedura **relativa a ciascun singolo Lotto**. Ciò comporta, sotto il profilo pratico, che la Stazione appaltante avvierà un'indagine volta a verificare, caso per caso, la presenza di indici rivelatori dell'unicità del centro decisionale, soffermandosi in particolare alle imprese partecipanti al medesimo Lotto.

In definitiva, la normativa richiamata non pone alcun divieto "automatico" per le società che si trovino in una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c. di gareggiare nella medesima gara, a maggior ragione se la gara è suddivisa in più Lotti, purché si dimostri che il rapporto intercorrente fra le stesse società non condizioni le reciproche condotte nell'ambito della gara stessa.

A tal fine si richiama alla corretta compilazione dell'allegato 2, soprattutto della Parte III - Sezione D) dove al punto 6, viene chiesto esplicitamente di indicare se il concorrente

"6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?",

fornendo ogni altra debita informazione che supporti la stazione appaltante nell'assunzione delle dovute decisioni.

FAQ n.ro 4 - Certificazione aziendali - Capitolato tecnico, pag. 6

A pag. 6 del capitolato tecnico si fa riferimento a “le certificazioni aziendali riconosciute [...] nell’ambito del programma”. Nel disciplinare di gara, tuttavia, non sono previsti requisiti di ammissione al bando che riguardino certificazioni aziendali.

Si chiede di confermare che quanto scritto a pagina 6 del capitolato tecnico in relazione alle certificazioni aziendali, è un refuso.

Risposta

Non si tratta di un refuso in senso stretto. La specifica è finalizzata ad indicare il carattere di equipollenza delle certificazioni rilasciate come **b) IFS Food** e **c) BRC- Food** alla certificazione **ISO 9001 e ISO 22000**.

Ciò in ragione della loro diffusione nello specifico settore alimentare.

In ogni caso valgono le indicazioni espresse al comma 7, dell’articolo 93 del Codice.

FAQ n.ro 5 - Peso e/o volume della porzione unitaria - tabella 7-1

In tabella 7-1, nella terza colonna, sono indicati i valori minimi della porzione unitaria “nelle distribuzioni speciali che prevedono la somministrazione di **porzioni multiple rispetto al numero di base**”. Quali sono i valori minimi della porzione se la distribuzione speciale non prevede la somministrazione di porzioni multiple?

Risposta

Nelle **distribuzioni speciali** con la previsione di distribuzioni multiple le porzioni sono ridotte in quanto gli alunni hanno la facoltà di consumare quantità di prodotto più abbondanti rispetto alla porzione media consigliata.

In caso di distribuzioni speciali non multiple, i valori delle porzioni sono quelli delle distribuzioni regolari.

FAQ n.ro 6 - Modalità di esecuzione delle distribuzioni - capitolato tecnico, pag. 21

Il capitolato prevede la possibilità **di consumo in sostituzione del pasto** dei prodotti consegnati nell’ambito delle misure di accompagnamento; tuttavia in tutte le scuole che distribuiscono il pasto è data facoltà alle famiglie di non usufruire di tale servizio e, in conseguenza di ciò, non vi è alcuna certezza che gli alunni della scuola siano contemporaneamente presenti all’ora di pranzo; vi è, anzi, la certezza che, così facendo, non tutti gli alunni del lotto riceveranno la stessa quantità di prodotto, contrariamente a quanto previsto – di principio – dal bando.

Come si concilia, quindi, la possibilità di consumo dei prodotti a pasto, con il principio generale del bando, che richiede lo stesso paniere di prodotti per ciascun ragazzo?

Risposta

Il capitolato tecnico – paragrafo 8.2, lettera e) indica chiaramente che il **consumo in sostituzione del pasto** è una opzione operativa finalizzata ad agevolare la realizzazione dei laboratori sensoriali, che se realizzati in occasione dell’ora del pasto può acquisire una maggiore efficacia. Tale possibilità va ovviamente **concordata con l’istituto** e realizzata con le premesse e le modalità indicate nel capitolato. Per la sua realizzazione si suggerisce di avviare – in fase di realizzazione - uno scambio di comunicazioni tramite le quali si concordano e si comporvano le modalità di realizzazione.

Appare in tutta la sua evidenza che:

- a) la realizzazione del laboratorio sensoriale in occasione dell’ora del pasto tende a sostituirlo nella sua interezza;
- b) l’evento dovrà essere sponsorizzato dall’istituto, per la qualcosa le famiglie dovranno autorizzare i propri bambini a partecipare all’evento speciale.

FAQ n.ro 7 - Trasporto e consegna del prodotto – capitolato tecnico, pag. 27

Visto che, ove necessario, le date di scadenza sono già indicate sulle confezioni dei prodotti, si chiede di poter evitare il loro inserimento in DDT.

Risposta

Il capitolato prevede che il DDT della specifica consegna indichi la data o le date di scadenza dei prodotti consegnati. Palesemente, se dette date sono già riportate sulla confezione del prodotto (vedi ad esempio latte confezionato o yogurt confezionato, o formaggio uni o pluriporzione) tale previsione decade; resta tuttavia a carico dell'aggiudicatario dover dimostrare – anche a posteriori - il rispetto del requisito della vita residua del prodotto consegnato.

FAQ n.ro 8 - Laboratorio sensoriale – capitolato tecnico, pag 33 – tabella 5 Programmazione delle misure educative di accompagnamento

A pag. 33 del capitolato tecnico sono elencate diverse modalità possibili per svolgere l'attività di laboratorio sensoriale

“

- *in un unico evento all'interno dell'Istituto scolastico o di un plesso scolastico o altro locale idoneo concordato con l'Istituto dove potranno confluire **tutti gli alunni** dei plessi collegati all'Istituto;*
- *in più di un evento coinvolgendo anche uno o più plessi collegati al singolo Istituto o a più istituti;*
- *singolarmente presso ogni plesso scolastico.*

Si chiede di confermare che il numero da indicare nella colonna “Elementi quantitativi” di tabella 5 è pari al numero di plessi coinvolti.

Risposta

Il numero da indicare nella colonna “Elementi quantitativi” di Tabella 5 - Programmazione delle misure educative di accompagnamento è pari al numero multiplo di 20 (ovvero di 20 istituti scolastici), così come indicato nel **Prospetto 16-1 Sottocriteri per l'attribuzione di punteggi alle misure educative di accompagnamento**, laddove è prevista l'assegnazione di 2 punti (non frazionabili) per ogni 20 istituti (fino ad un massimo di 200 istituti).

Il termine “plessi” nella Tabella 5 e nella terza colonna del succitato prospetto 16-1 costituiscono un refuso tecnico; esso deve essere inteso come riferimento all'Istituto scolastico.

Al riguardo si precisa quanto segue.

- a) si richiama quanto espresso al paragrafo 12.2.1, pagina 34, in

Elementi per la programmazione della misura

L'aggiudicatario ha la facoltà di proporre la realizzazione di una **2° giornata dedicata al laboratorio sensoriale per ogni Istituto scolastico**, con le stesse modalità della **1** giornata.

I valori indicati nella tabella 12.1 sono relativi al numero degli **istituti scolastici attesi** per ciascun lotto: essi derivano da una media su dati disponibili dalla stazione appaltante. I valori sono resi per dare un **riferimento omogeneo** a tutti i concorrenti per il computo dei costi della misura di accompagnamento. L'aggiudicatario è tenuto alla verifica effettiva degli istituti e dei relativi plessi aderenti come indicato nel paragrafo 14 del presente capitolato. Il numero definitivo degli istituti e dei plessi deve essere tempestivamente comunicato al RUP che in caso di scostamento non marginale potrà operare le dovute compensazioni.

e, al succitato prospetto 16-1, seconda colonna, Misura 1.3.2.

- b) e' palese che il riferimento numerico deve essere inteso **all'istituto scolastico**, non potendosi comparare numericamente l'impegno finanziario e organizzativo correlato ad un istituto scolastico con quello correlato ad un solo plesso scolastico;
- c) il capitolato prevede che il computo finale degli istituti coinvolti sarà perfezionato solo dopo la *“verifica effettiva degli istituti e dei relativi plessi aderenti come indicato nel paragrafo 14 del presente capitolato”*; e che a tal fine, in caso di constatazione di *scostamento non marginale*, il RUP *potrà operare le dovute compensazioni*.

FAQ n.ro 9 - Modalità di compilazione della Tabella 5 -Programmazione delle misure educative di accompagnamento

Con riferimento alla *Tabella 5 – Programmazione delle misure educative di accompagnamento*, si chiede di confermare che la colonna *Punteggio massimo* (colonna G del foglio di calcolo) è il punteggio massimo **attribuibile** per ciascuna delle misure di accompagnamento previsto.

La domanda si pone in quanto – per esempio – scrivendo il valore 400 in cella E7 (corrispondente agli Elementi quantitativi della misura 1.3.2.a) si ottiene in cella H7 un **Punteggio attribuito** pari a 40, ben superiore al *Punteggio massimo* (25) indicato. Si chiede conferma che, nell'esempio in esame e in tutti quelli simili, la commissione di gara assegnerà un valore non superiore a quello indicato nella colonna *Punteggio massimo*.

Risposta

Vedasi la risposta di cui alla FAQ 8.

Al di là del valore dato dal singolo concorrente (che non può essere superiore a 200 istituti) in ogni caso il punteggio massimo non può essere superiore a 20.

FAQ n.ro 10 - Indici valoriali dei prodotti – capitolato tecnico, pagina 45

In tabella 16-1, le *Tipologie di latte alimentare* **non sono** mutuamente esclusive. A titolo d'esempio, il latte biologico può essere anche fresco; il latte fresco può essere sia convenzionale sia biologico. Si chiede di riformulare la tabella in modo che sia chiaro quale indice valoriale applicare nei vari casi.

Risposta

L'impostazione e la scelta espressa nella citata tabella 16.1 sono state dettate da alcune considerazioni, quali ad esempio:

- a) la caratteristica della "freschezza" del latte è valorizzata nella successiva tabella 16.2;
- b) il latte "biologico", non reperibile in elevate quantità, è destinato prevalentemente al mercato del fresco; e l'elevato valore attribuito tiene conto anche di questo elemento.

Una segmentazione ancor più spinta avrebbe comportato una segmentazione di prodotto che non avrebbe recato un maggior valore all'offerta del concorrente.

FAQ n.ro 11 - Tipologie di latte distribuibile – capitolato tecnico tabella 5-1 a pag. 7, pagina 9 e tabella 16-3 Iv3

In relazione alle tipologie di latte distribuibile nell'ambito del programma, si chiede di chiarire se il latte scremato è distribuibile.

Risposta

Con riferimento al paragrafo 5.3, al secondo capoverso deve essere aggiunto, alla fine le seguenti parole "e in parte del tipo scremato" di modo che la frase finale risulti essere così ridefinita:

Il latte alimentare distribuito può essere in parte del tipo "intero", in parte del tipo parzialmente scremato e in parte del tipo scremato.

Allo stesso modo, laddove parimenti espresso, va considerata aggiunta la previsione del latte scremato, come confermato anche dalle tabelle 3 e 4 a supporto della compilazione dell'offerta tecnica.

* * * * *